

***Credito di imposta per prodotti riciclati:
domande entro il 20 dicembre 2024***



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo ricordarLe che il **decreto n.132 del 2 aprile 2024 del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica** ha **definito i criteri e le modalità di applicazione del credito d'imposta in favore delle imprese che acquistino prodotti riciclati.**

Il decreto riconosce, ai sensi della Legge di Bilancio 2023, un **credito di imposta fino al 36% delle spese sostenute, per un importo massimo di 20 mila euro all'anno.**

Sono ammissibili sia le spese sostenute nel 2023 che quelle che saranno sostenute nel 2024.

Per ottenere il credito d'imposta, le imprese devono presentare **apposita domanda entro il 20.12.2024 tramite la specifica piattaforma disponibile sul sito Internet di INVITALIA.** Non è previsto un click-day.

Nel caso in cui i bonus complessivamente richiesti eccedano il limite, il Ministero procede al riparto delle risorse in proporzione all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascun beneficiario.

Il credito d'imposta in esame non è cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, compresi quelli "de minimis".

La Circolare è composta da N° 4 pagine inclusa la presente

Premessa

La legge di bilancio 2023, articolo 1, commi da 686 a 690, ha **rifinanziato per il 2023 e il 2024 il credito d'imposta del 36%** per le spese sostenute e documentate dalle imprese per l'acquisto di:

- prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
- imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro.

Il **Decreto MASE del 2 aprile pubblicato nella GU n 117 del 21 maggio 2024 ha definito i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta nonché i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi** secondo la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.

Il credito d'imposta è riconosciuto **fino a un massimo annuale di 20mila euro** per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui **per gli anni 2024 e 2025**.

Soggetti beneficiari

L'agevolazione è rivolta a tutte le imprese che, alla data di presentazione dell'istanza:

- a) sono costituite, regolarmente iscritte e attive presso il registro delle imprese;
- b) svolgono una attività economica in Italia, disponendo di una sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
- c) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- d) hanno acquistato prodotti, realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero hanno acquistato imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro.

Osserva

Sono, in ogni caso, **escluse dalle agevolazioni** le imprese:

- a) destinatarie di sanzioni interdittive;
- b) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Spese agevolabili

Il **contributo è riconosciuto**, sotto forma di credito d'imposta, **alle imprese che acquistano, nel 2023 e 2024, prodotti**, come sopra accennato, **realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica / imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro**.

Le **spese agevolabili** riguardano, in particolare, gli acquisti effettuati di:

- prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica;
- imballaggi primari e secondari biodegradabili / compostabili in base alla normativa UNI EN 13432:2002, compresi:
 - ✓ gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
 - ✓ gli imballaggi in legno non impregnati;
- imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta;
- imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio;
- imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.

Osserva

Non sono ammesse al contributo le spese che, non essendo utilizzate nel ciclo produttivo del soggetto proponente, **si configurano come merce oggetto di rivendita.**

I prodotti e gli imballaggi devono possedere i requisiti tecnici e le certificazioni previste dall'allegato 1 al decreto.

Il sostenimento delle spese oggetto di agevolazione deve risultare da apposita attestazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal **presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro**, ovvero dal **responsabile del centro di assistenza fiscale.**

Tali soggetti devono attestare:

- ✓ l'elenco delle spese ammissibili ad agevolazione nonché il periodo d'imposta cui sono riferite;

Osserva

Le spese si considerano effettivamente sostenute in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del TUIR.

- ✓ l'effettivo utilizzo dei beni acquistati nel ciclo produttivo del soggetto proponente;
- ✓ l'integrale pagamento delle fatture di acquisto cui si riferiscono le spese rendicontate, che deve essere effettuato attraverso il conto corrente intestato al soggetto richiedente e con modalità che consentano la piena tracciabilità dei pagamenti e l'immediata riconducibilità degli stessi alle relative fatture;

- ✓ che l'impresa proponente non ha ottenuto, a fronte delle medesime spese oggetto della richiesta di agevolazione, altri benefici che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, inclusi quelle attribuiti sulla base dei regolamenti «de minimis».

La domanda e il credito di imposta

Come detto, l'agevolazione è concessa, nei limiti delle risorse disponibili, nella misura del 36% delle spese ammissibili, non può eccedere l'importo annuale di 20.000,00 euro ed è fruita **sotto forma di credito d'imposta** utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.lgs. n.241/1997 **presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il credito d'imposta concesso è disponibile decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati.

I soggetti beneficiari devono:

- **dichiarare il possesso dei requisiti** previsti dal decreto, inclusi quelli di carattere tecnico relativi ai beni rendicontati;
- **indicare l'ammontare complessivo delle spese sostenute;**
- **allegare l'attestazione richiesta dall'articolo 4, comma 3 del Decreto;**
- **allegare all'istanza** la documentazione giustificativa delle spese e del relativo pagamento, nonché quella comprovante il possesso delle certificazioni.

Il credito d'imposta:

- ✓ **non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap;**
- ✓ non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 61 del TUIR e della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi;
- ✓ **è cumulabile con altre agevolazioni che non si configurino come aiuti di Stato** e che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Le istanze relative alle spese sostenute nel 2023 potranno essere presentate, tramite l'accesso con SPID o CNS, allo **sportello Invitalia dalle ore 12,00 del 21 ottobre 2024, fino alle ore 12,00 del 20 dicembre 2024.**

Fine della Circolare N° 56/2024